



PAOLO CIOCIA

Aldo Moro University Italy, Bari, Italy

paolo.ciocia@uniba.it

ORCID: orcid.org/0000-0003-1214-2201

DOI: doi.org/10.13166/HR/BENI1966

**DIRITTO ALLA CONNESSIONE
INFORMATICA ED ISTRUZIONE
NELLA PROSPETTIVA DEI NUOVI
DIRITTI E DELLE LIBERTA' POSITIVE**

**RIGHT TO INFORMATION
CONNECTION AND EDUCATION IN
THE PERSPECTIVE OF NEW RIGHTS
AND POSITIVE FREEDOMS**

ABSTRACT

Il diritto all'istruzione è diritto umano fondamentale per lo sviluppo della personalità ed il progresso sociale. L'accesso ad internet costituisce oggi strumento essenziale per la condivisione della conoscenza e la piena attuazione del diritto all'istruzione. Il libero accesso alla connessione in rete, attraverso i mezzi più adeguati, rientra tra gli obblighi inderogabili della Repubblica per il superamento degli ostacoli di fatto al pieno godimento delle libertà positive connesse all'istruzione (art. 33 e 34 Cost) nonché per l'attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, II co. Cost. L'accesso alla rete, se non già dotato di autonomia nel novero dei diritti umani, è preconditione tecnico-giuridica strumentale per l'esercizio del diritto all'istruzione e di altri diritti fondamentali della persona.

ABSTRACT

The right to education is a fundamental human right for personality development and social progress. Access to the Internet today constitutes an essential tool for knowledge sharing and the full implementation of the right to education. Free access to network connection, through the most appropriate means, is among the Republic's mandatory obligations for overcoming de facto obstacles to the full enjoyment of positive freedoms related to education (Art. 33 and 34 Const) as well as for the implementation of the principle of substantive equality under Art. 3, II co. Const. Access to the Internet, if not already endowed with autonomy in the realm of human rights, is an instrumental technical-legal precondition for the exercise of the right to education and other fundamental personal rights.

PAROLE CHIAVE: *istruzione, connessione, internet, eguaglianza*

KEYWORDS: *education, connection, internet, equality*

1. Premessa. 2. Il diritto all'istruzione, la scuola aperta alla luce dei principi di libertà ed eguaglianza sostanziale. 3. L'istruzione quale diritto non suscettibile di affievolimento nella giurisprudenza costituzionale e l'evoluzione delle condizioni tecniche strumentali. 4. È necessaria la costituzionalizzazione del diritto di accesso alla rete? 5. Conclusioni. Il diritto alla connessione digitale quale pre-condizione tecnico giuridica per il pieno e libero esercizio del fondamentale diritto all'istruzione.

1. PREMESSA

Nella logica costituzionale di matrice personalista il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo non può essere disgiunto dalla garanzia del loro effettivo godimento; il libero e pieno sviluppo della persona umana non è solo un *dictum* da rispettare, ma un compito da realizzare che si rimodula e ricomponе continuamente nell'evoluzione storica dell'esperienza umana in comunità, con gli adattamenti necessitati dalle sfide del tempo. Così come i diritti inviolabili non sono una categoria chiusa, ma aperta alle dinamiche del progresso, così le attività doverose della Repubblica italiana per l'affermazione del pieno sviluppo della persona sono insuscettibili di definizione statica; allo stesso modo in cui l'orizzonte dei diritti umani si allarga ed arricchisce in ragione del progresso scientifico e tecnologico anche le correlative esigenze di tutela richiedono nuove forme e strumenti concreti e adeguati^[1].

La rivoluzione informatica ha radicalmente modificato le modalità di accesso alle informazioni, oggi prevalentemente attinte (o riversate) dalla rete, con riflessi su molti profili dell'esperienza umana; tra questi anche i processi legati alla formazione culturale appaiono dominati dall'interazione con le piattaforme digitali che, attraverso quantità sterminate di dati e documenti, scambi di informazioni e condivisione di conoscenze, dischiudono orizzonti ed opportunità per la formazione, istruzione e ricerca di coloro che vi accedono.

Sulla base di tali premesse, l'analisi proposta intende verificare se le limitazioni ad un accesso pieno e libero alla rete possano connotarsi come ostacoli di fatto frapposti al pieno godimento del fondamentale diritto all'istruzione, con la conseguenza di imporre alla Repubblica un contegno attivo per la loro rimozione e l'attuazione del principio di eguaglianza sostanziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, II co. Cost.

^[1] A. D'Aloia, *Introduzione. I diritti come immagini in movimento: tra norma e cultura costituzionale*, in *Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite*, (ed) A. D'Aloia Milano, 2003, XV ss. P. Caretti, *I diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino 2011.

2. IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE, LA SCUOLA APERTA ALLA LUCE DEI PRINCIPI DI LIBERTÀ ED EGUAGLIANZA SOSTANZIALE

La rivoluzione informatica ha ampliato la sfera o, se si vuole, rimodellato la modalità di esplicazione di molti tra i diritti fondamentali^[2]; tra questi, il diritto all'istruzione e le libertà positive di ricerca ed insegnamento, riconosciuti dalla Costituzione italiana negli artt. 33 e 34, i quali necessitano oggi di nuovi strumenti tecnico-operativi per il loro libero esercizio.

Le norme costituzionali degli artt. 2 (riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili) 3 (pari dignità sociale ed eguaglianza formale e sostanziale), e degli artt. 33 (libertà di insegnamento) e 34 (apertura democratica della scuola), nell'unitarietà della prospettiva personalistica, rendono evidente che la scuola ha il mandato di concorrere a valorizzare e promuovere attraverso la formazione, l'educazione e la cultura, il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese^[3].

La Carta costituzionale attraverso la forza autopoietica delle norme è in grado di recepire le dinamiche sociali economiche e culturali adeguando la connotazione dei diritti ai mutamenti del tempo; su tale base la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha contribuito ad un'applicazione orientata verso l'effettività del godimento di diritti formalmente riconosciuti, ma sostanzialmente negati, e più volte è intervenuta a sollecitare il legislatore all'attuazione dei diritti fondamentali^[4], così come la dottrina ha costantemente rimarcato l'esigenza che i diritti fondamentali vadano assistiti da garanzia sostanziale anche con interventi positivi dei pubblici poteri.

Si può dunque argomentare che il progresso tecnologico e la rivoluzione culturale connessa all'utilizzo della rete internet in quanto capaci di condizionare

^[2] G. Azzariti, *Internet e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2011 pag.5 ss. M. Betzu, *Regolare Internet. La libertà di informazione e di comunicazione nell'era digitale*, Giappichelli, Torino 2012. Caruso C., *L'individuo nella rete: i diritti della persona al tempo di Internet*, in *www.forumcostituzionale.it*, inf. del 28 luglio 2023.

^[3] G. Laneve, *Istruzione, identità culturale e Costituzione: le potenzialità di una relazione profonda in una prospettiva interna ed europea*, in *Federalismi.it* 24/2012, Roma.

^[4] F. Modugno, *I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino 1995.

in modo radicale (anche) i diritti fondamentali di istruzione e formazione, impongano alla Repubblica, un'estensione costituzionalmente orientata dei propri obblighi positivi per consentirne l'effettività di godimento, commisurando il loro esercizio alle nuove condizioni che il progresso ha imposto^[5].

Elementi testuali dell'obbligo di azione assegnato alla Repubblica sono desumibili dall'art. 33 Cost. *L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento*, ma soprattutto dall'incipit dell'art 34 *La scuola è aperta a tutti*. Si tratta di affermazione della collocazione del diritto alla istruzione tra i diritti della personalità *inviolabili* ai sensi dell'art. 2 Cost. poiché connessi al pieno sviluppo della persona nel combinato con l'art. 3, co. II Cost.

La scuola deve essere aperta, cioè liberamente e concretamente fruibile a tutti: espressione che non avrebbe senso pregnante se la si considerasse mera enunciazione formale o limitata al solo diritto di iscrizione e frequenza ai corsi scolastici, mentre invece impone che siano consentite le condizioni per l'effettiva fruizione del servizio scolastico. La scuola *aperta a tutti* ha il compito di rimuovere *gli ostacoli di ordine economico e sociale* che limitando di anche di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscano di perseguire l'obiettivo costituzionale del pieno sviluppo della persona umana e consentire ai capaci e meritevoli *anche se privi di mezzi*, di raggiungere i gradi più alti degli studi e la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze (...) (art. 34, III e IV co.),

Il concreto esercizio del diritto all'istruzione va dunque pienamente garantito a tutti, alla luce del principio eguaglianza sostanziale ed in sintonia con le altre norme costituzionali che ne valorizzano la centralità nella prospettiva della crescita integrale della persona nel percorso di vita.

Anche nell'ambito dei rapporti di famiglia la Costituzione esplicita questo impegno positivo dello Stato; al riconoscimento del diritto/dovere dei genitori

^[5] La qualificazione del diritto all'istruzione nei sensi indicati consente di condurre a sintesi la contrapposizione dottrinale tra diritti sociali e diritti individuali di libertà: è diritto individuale ma anche diritto sociale poiché contiene in sé l'obbligo a prestazioni attive di natura pubblico amministrativa che travalicano persino l'interesse del singolo; sul punto, S. Scagliarini, *Diritti sociali nuovi e diritti sociali in fieri nella giurisprudenza costituzionale*, in I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, www.gruppodipisa.it. inf. del luglio 2023; nonché P. Tanzarella, *Accesso a Internet: verso un nuovo diritto sociale?*, *ibidem*, inf. del luglio 2023.

di educare i figli fa conseguite che, *nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti* e la Repubblica ne agevoli l'adempimento con misure economiche ed altre provvidenze (artt. 30 e 31 Cost.).

Medesima logica può rintracciarsi in tema di diritto/dovere al lavoro. Se già, infatti, l'art. 1 Cost. ancora il lavoro al progresso sociale ed al principio democratico, l'art. 4 Cost. dispone che ogni cittadino deve poter svolgere una attività lavorativa *secondo le proprie possibilità e la propria scelta* per concorrere *al progresso materiale o spirituale della società* e la Repubblica ha l'obbligo di *promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto*. Tra queste, fornire accesso alle opportunità di studio, conoscenze e competenze professionali atte a consentirgli una scelta libera e consapevole, perché diversamente le condizioni di accesso al lavoro potrebbero risultare limitate o pregiudicate. La tesi riceve conforto anche dall'art. 35 Cost. ove alla solenne affermazione che *la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni* segue il richiamo ai doveri della Repubblica *cura la formazione ed elevazione professionale dei lavoratori*, quasi ad affermare un diritto positivo all'istruzione permanente che accompagni in modo progressivo l'esperienza umana del lavoratore.

Oltre a ciò, le prospettive teleologiche dell'istruzione assumono portata più ampia e pregnante se connesse al concreto esplicitarsi del principio democratico, ove i diritti di partecipazione attiva del singolo si riflettono sul progresso della comunità e sulla consistenza del suo assetto democratico.

L'arricchimento culturale del cittadino, in ogni tempo e condizione, influenza la sua capacità di espressione del diritto/dovere di partecipazione consapevole alla vita politica economica e sociale del Paese e contribuisce in modo decisivo all'effettiva esplicazione del principio democratico (art. 1 Cost.)^[6].

^[6] P. Marsocci, *La rete Internet come spazio di partecipazione democratica*, in Accesso a internet e neutralità della rete tra principi costituzionali e regole europee, (ed) M. R. Allegri e G. d'Ippolito, Aracne, Roma 2017, pp.45-54. F. Marcelli, P. Marsocci, M. Pietrangelo, *La rete Internet come spazio di partecipazione politica: una prospettiva giuridica*, Editoriale Scientifica, Napoli 2015, pp. 240. L. Gallino, *Tecnologia e democrazia. Conoscenze tecniche e scientifiche come beni pubblici*, Einaudi, Torino 2007; F. Gallo, *Democrazia 2.0. La Costituzione, i cittadini e la partecipazione*, Fondazione Di Vagno, Conversano, in www.cortecostituzionale.it, inf. 28 luglio 2023; A. Loiodice, *Libertà di comunicazione e principi costituzionali*, in Informazione e comunicazione (ed.) R. Zaccaria, Cedam, Padova 1999.

In tutte le prospettive esaminate, appare evidente l'elevata valenza costituzionale del diritto all'istruzione non può dunque essere limitato o condizionato da ostacoli tecnici o economici legati all'accesso alla rete, poiché esso è funzionale allo sviluppo delle potenzialità di ogni uomo nell'esperienza di vita che, travalicando la dimensione individuale, trovano pieno compimento nell'arricchimento della dimensione comunitaria^[7].

3. L'ISTRUZIONE QUALE DIRITTO NON SUSCETTIBILE DI AFFIEVOLIMENTO NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E L'EVOLUZIONE DELLE CONDIZIONI TECNICHE STRUMENTALI

Il diritto all'istruzione può dunque essere qualificato come diritto a godere, in termini sostanziali, di tutte le opportunità operative e strumenti necessari, nel dato momento storico, per l'arricchimento culturale umano e professionale, finalizzato a conseguire il pieno sviluppo della personalità e la consapevole partecipazione alla vita della comunità.

La Corte costituzionale è più volte intervenuta in ordine agli obblighi pubblici strumentali a sostegno del diritto all'istruzione.

La Corte, dopo aver più volte ribadito che un diritto è inviolabile ai sensi dell'art.2 Cost. in quanto *incorpora un valore di fondo della personalità avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal costituente*^[8] ha affermato che il diritto all'istruzione e la sua speculare libertà all'insegnamento vincolano la Repubblica ad apprestare tutti gli strumenti idonei a consentirne l'effettivo esercizio in senso attivo e passivo. In epoca ben antecedente a quella caratterizzata dalla diffusione Internet e dagli apprendimenti attraverso piattaforme informatiche, aveva indicato che l'obbligo dello Stato di garantire l'effettività del diritto all'istruzione si realizzava anche *nella messa a disposizione degli ambienti scolastici e di tutto ciò che direttamente inerisce a elementi organizzativi*; in quel momento storico si trattava di riferimenti a strutture,

^[7] Si veda il puntuale contributo di G. Laneve, *La scuola per la Costituzione e la Costituzione per la scuola: qualche riflessione sulla formazione degli insegnanti*, in *Federalismi.it*. Roma 13/2014.

^[8] Corte Cost. Sent. 11.7.1991 n. 366 in *www.cortecostituzionale.it*, inf. 28 luglio 2023.

quali aule, beni e servizi di base come libri di testo, mensa e trasporti, nonché agevolazioni per i meno abbienti e tutte quelle prestazioni essenziali connesse alla fruizione dell'offerta formativa^[9]. Oggi quello stesso principio può essere traslato alle esigenze che derivano da una nuova e diversa strutturazione dell'istruzione pubblica e dell'accesso ad informazioni e conoscenze legati alle tecnologie informatiche. Sicché quel medesimo diritto all'istruzione che la Corte ha definito fondamentale e non comprimibile da ragioni di natura economica e che il Consiglio di Stato ha qualificato *non suscettibile di affievolimento neanche di fronte alle esigenze di organico e di bilancio dello Stato*^[10], trova oggi approdo nell'esigenza che siano apprestate, dallo Stato e delle autorità preposte, tutte le condizioni concrete per il suo pieno godimento, senza esclusione per alcuno, in condizione di effettività, piena libertà ed eguaglianza. In una nuova dimensione moderna e concreta e su altri parametri vanno dunque ridefiniti gli *ostacoli* che la Repubblica ha l'obbligo di rimuovere per rendere effettivo tale fondamentale diritto, non comprimibile, dell'ordinamento costituzionale; a conforto può utilmente richiamarsi ulteriore pronunzia, sebbene non diretta al profilo dell'istruzione, con la quale la Corte qualificò la previsione di contributi finanziari in favore di alcune fasce di soggetti per l'acquisto di computer abilitati alla connessione ad Internet, come finalizzata ad obiettivi di interesse generale, quali lo sviluppo della cultura^[11].

La prospettiva della pienezza del diritto all'istruzione si sposta quindi (anche) sul piano della fruizione del diritto alla connessione informatica; nell'attualizzazione di quella doverosità di contegni attivi che non possono essere elusi, a rischio di incidere negativamente – sia pur di fatto – sul principio di eguaglianza sostanziale^[12]. Il rischio è infatti che proprio l'area formativa, potenzialmente aperta a tutti, venga di fatto limitata per ragioni tecniche,

^[9] Corte Cost. Sent. 4.2.67 n.7 in www.cortecostituzionale.it, inf. 28 luglio 2023.

^[10] Consiglio di Stato, VI, 6.5.2010 n. 2231, sul punto, S. Troilo. *I nuovi diritti sociali: la parabola dell'integrazione scolastica dei disabili*, in www.cortecostituzionale.it, 2020, inf. 28 luglio 2023.

^[11] Corte Cost. sent. n. 307/2004, in *Foro It.*, I/2004, pp. 3161 ss., con note di R. Romboli.

^[12] Sul fondamento costituzionale di Internet negli artt. 2 e 3 Cost., P. Passaglia, *Internet nella Costituzione italiana: considerazioni introduttive*, in *Internet e Costituzione*, (ed) M. Nisticò, P. Passaglia, Giappichelli, Torino, 2014. Si veda anche G. Scorza, *Accedo ergo sum*, in *Il diritto di accesso a Internet*, M. Pietrangelo, E.S.I., Napoli 2011. A. Papa, *Il principio di uguaglianza (sostanziale) nell'accesso alle tecnologie digitali*, in *Federalismi.it*, 27 aprile 2008.

economiche, sociali escludendo fasce sociali deboli dal contesto educativo e formativo e di conseguenza dalla piena partecipazione democratica^[13].

4. È NECESSARIA LA COSTITUZIONALIZZAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO ALLA RETE?

Il riconoscimento di un diritto all'uso delle tecnologie informatiche non è estraneo all'ordinamento italiano e comunitario anche in diretta connessione con il diritto all'istruzione.

Il Dlgs 82/2005 (cd. Codice dell'Amministrazione Digitale) dispone: *Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice...* (art 3, co.1) ^[14] e prevede l'impegno positivo dello Stato a promuovere iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con *azioni specifiche e concrete* (art.8); nonché l'obbligo di apprestare le migliori condizioni di accesso alla rete con riferimento all'ambito scolastico (art. 8 bis), nella prospettiva legata alla partecipazione democratica (elettronica): *I soggetti pubblici (...) favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini (...) al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili ...* (art.9) ^[15].

Anche l'Unione Europea ha definito il diritto alla connessione informatica un *obiettivo strategico* poiché i sistemi di istruzione e formazione devono rispondere *alla sfida di garantire un accesso equo a un'istruzione di*

^[13] T.E. Frosini, O. Pollicino, E. Apa, M. Bassini, *Diritti e libertà in internet*, Mondadori, Milano 2017. P. Costanzo, *Quale partecipazione politica attraverso le nuove tecnologie comunicative in Italia*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 1/2011, pp. 19 ss.

^[14] Dlgs 82/2005 modificato dal dlgs n.217/2017. Sul punto, M. Cammarata, *E-content e accesso: le libertà fondamentali nel Codice dell'amministrazione digitale*, in *Informatica e diritto*, n. 1-2/2005, pp. 99 ss.

^[15] Con DPCM 19 giugno 2019 è stato istituito in Italia il Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che opera in collegamento con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) che ha il compito di perseguire l'innovazione tecnologica della pubblica amministrazione, a servizio dei cittadini e delle imprese.

qualità, in particolare raggiungendo i più svantaggiati e integrando persone provenienti da contesti eterogenei ^[16].

Tuttavia, nonostante i buoni propositi, l'impegno positivo dello Stato per lo sviluppo di competenze informatiche e l'effettività del diritto di partecipazione attiva e consapevole, concretizzatosi in provvedimenti piuttosto frammentari e disorganici, è risultato largamente inadeguato^[17].

Sarà anche per tale ragione che da più parti si è inteso sollecitarne una elevazione del diritto al rango costituzionale onde consentirne una più qualificata ed efficace esplicazione, sebbene tale soluzione non appaia ai più necessaria o semplicemente opportuna. La peculiare capacità della Carta fondamentale di autorigenerazione ed il conforto della giurisprudenza della Corte consentono infatti di fornire tutela anche a diritti emergenti e nuove istanze di libertà, senza necessità di modifiche o integrazioni della Costituzione.

La Costituzione, a norme invariate, assegna oggi alla Repubblica, in termini nuovi ma nella medesima prospettiva evolutiva, la sfida proposta dal cd. benessere digitale: rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad un utilizzo pieno delle risorse formative attinte dal web per rendere modernamente effettivo il diritto all'istruzione nella concreta esperienza delle dinamiche culturali e sociali. Se il bene sostanziale tutelato non è tanto l'accesso quanto l'espansione della personalità e l'inclusione della persona nel contesto socio-culturale, la costituzionalizzazione del diritto di accesso alla rete non appare sorretta da ragioni di necessità od opportunità.

^[16] Tra i provvedimenti in materia, la Raccomandazione della Commissione europea sull'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale per una società della conoscenza inclusiva n. 2009/625/CE del 20.8.2009, la Relazione congiunta 2015/C417/04 di Consiglio e Commissione su *Nuove priorità per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione*, la Risoluzione 1987/2014 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, *The right to Internet access*, 9 aprile 2014. Tra gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europa 2020 vi è garantire la connessione ad Internet superveloce, accessibile a tutti, per migliorare l'alfabetizzazione, le competenze e l'inclusione nel mondo digitale.

^[17] La legge n.4/2004 ha esteso alla scuola le disposizioni per favorire l'accesso degli utenti agli strumenti informatici, a materiali didattici e formativi in rete; ulteriori interventi sono nel Piano Nazionale Scuola Digitale contenuto nella legge n.107/2015 cd Buona scuola per le opportunità dell'educazione digitale, nonché nella legge n. 92/2019 che ha introdotto nella scuola superiore l'insegnamento dell'educazione civica con l'obiettivo di favorire lo sviluppo della *cittadinanza digitale*.

Nondimeno, i fautori dell'inserimento in Costituzione del diritto di accesso a Internet ne rivendicano una definitiva emancipazione dal rapporto di strumentalità rispetto ad altri diritti fondamentali, quali la libera manifestazione del pensiero ed il diritto di istruzione, nonché la possibilità di indurre positivi riflessi sulla legislazione ordinaria e sulla stessa giurisprudenza della Corte^[18]. Numerose iniziative di legge costituzionale hanno posto all'esame del Parlamento l'esplicito riconoscimento del diritto di accesso ad Internet nella Costituzione italiana^[19]. Ai più limitati fini di questa riflessione, rileva notare che tutte le iniziative parlamentari, pur con sfumature diverse, hanno comunque evidenziato che l'accesso alla rete Internet rappresenta, oggi, uno degli spartiacque tra inclusione ed esclusione sociale ed è strumento essenziale per accedere all'istruzione ed alla formazione, fruire dei servizi pubblici, informarsi, lavorare o, semplicemente, comunicare; mentre il mancato accesso alla rete, potendo determinare un iniquo squilibrio delle opportunità, comporterebbe di fatto una compressione dei diritti inderogabili dei quali invece la Repubblica dovrebbe garantire generale applicazione^[20].

[18] Sul punto si veda M.R. Allegri, *Riflessioni e ipotesi sulla costituzionalizzazione del diritto di accesso ad internet*, in *www.rivistaaic*, 1/2016, inf. 3 agosto 2023. T. E. Frosini, *L'accesso a Internet come diritto fondamentale*, in *Internet: regole e tutela dei diritti fondamentali*, (ed) O. Pollicino, E. Bertolini, V. Lubello, Aracne, Roma 2013.

[19] Si deve a Stefano Rodotà l'idea di proporre l'inserimento del diritto di accesso ad Internet in Costituzione dopo l'art. 21 (libertà di manifestazione del pensiero): Art. 21bis *Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.* (...). La tesi è esplicitata in S. Rodotà, *Perché Internet in Costituzione è fondamentale*, in *Wired.it*, 29.12.2010. In merito, si veda la proposta di legge costituzionale S.2485/2011 R. Di Giovanpaolo al Senato, Introduzione dell'articolo 21-bis della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento del diritto di accesso ad Internet, ed altre (cfr. S 3487/2012, sen. Chiti più altri, in *www.senato.it*) ove è proposto l'inserimento in comma aggiuntivo all'art. 21 (informazione), oppure nell'art.34 bis (istruzione e formazione), ma sempre nella prospettiva di consentire spazi più aperti di partecipazione e democrazia; in particolare, ai fini che qui rilevano, si veda la proposta al Senato S.1561/2014, poi ripresa alla Camera (C.2816/2015 iniziativa Coppola e C.1136/18, iniziativa D'Ippolito e Liuzzi in *www.Camera.it*) per formulazione e collocazione dopo l'ultimo dei diritti sociali: *Introduzione dell'art. 34 bis in materia di riconoscimento del diritto sociale alla rete internet*; da ultimo, la proposta Madia e Orlando C.2769/2022 alla Camera, diretta alla modifica dell'art 21 Cost., tutte in *www.camera.it*, nonché la Dichiarazione dei diritti in internet approvata dalla Camera dei deputati il 28.7.2015, *www.camera.it/leg17/1179*.

[20] Dalla relazione alla proposta Madia C.2769/2022 *cit.*

Il dibattito sulla costituzionalizzazione dell'accesso ad Internet resta oggi aperto, anche se pare prevalere in dottrina la tesi qui condivisa che la Costituzione, pur invariata, consenta già adeguata tutela al diritto di accesso, nella prospettiva di ampliamento dei diritti fondamentali nello spazio virtuale.

5. CONCLUSIONI. IL DIRITTO ALLA CONNESSIONE DIGITALE QUALE PRE-CONDIZIONE TECNICO GIURIDICA PER IL PIENO E LIBERO ESERCIZIO DEL FONDAMENTALE DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

I diritti di libertà non costituiscono una categoria a numero chiuso, ma emergono e si affermano con autonoma consistenza con l'evoluzione della società e del progresso scientifico e tecnologico.

In dottrina è dibattuta la qualificazione del diritto di accesso ad Internet, da taluni ritenuto diritto umano fondamentale dotato di propria autonomia^[21]. Sulla base delle considerazioni già esposte, appare preferibile ricondurre il fondamento del diritto di accesso a Internet nell'alveo degli artt.2 e 3 Cost. per definirlo, in sintonia con la dottrina dominante, una preconditione tecnica e giuridica per l'esercizio di altri diritti fondamentali della persona quali l'istruzione e quelli connessi alla sfera della partecipazione di tutti gli individui alla società dell'informazione, poiché l'accesso alla rete costituisce un presupposto essenziale della condivisione, della conoscenza e della comunicazione^[22]; la negazione del primo conduce alla negazione del secondo; il diritto all'istruzione non garantito nel suo valore essenziale all'interno di un

^[21] F. Marcelli, *L'accesso a Internet come diritto fondamentale? Tendenze del diritto internazionale e realtà dei fatti*, in *Il diritto*, cit., (ed) M. Pietrangelo, p. 99 ss.; A. Pirozzoli, *Il libero accesso alla Rete: un diritto in espansione*, in *Il diritto dell'informazione*, 2, 2018, 213 ss. P. Passaglia, *L'accesso ad Internet è un diritto*, in *Foro It.*, 2009, n. IV, p. 475 s.; F. Pizzetti (ed), *I diritti nella rete della rete*, Giappichelli, Torino 2011.

^[22] M. R. Allegri, *Il diritto di accesso a Internet: profili costituzionali*, in *Media Laws*, Milano 2021, pp.57-80. G. d'Ippolito, *Il diritto di accesso ad Internet in Italia: dal 21(-bis) al 34-bis*, in *Medialaws*, Rivista di diritto dei media, 1, 2021, parla anche di *pretesa ad una connessione stabile e tecnicamente adeguata al fine di garantire in effettivo e più ampio esercizio di ogni attività on line*, pag. 86, al quale si rinvia anche per ulteriori riferimenti bibliografici.

processo di socializzazione accentua l'isolamento dei più fragili culturalmente ed economicamente^[23].

Non si tratta, dunque, come osservato, di costruire un fondamento costituzionale del diritto di accesso alla rete, quanto piuttosto garantire l'esercizio dei diritti costituzionali *anche* in altro luogo o attraverso l'utilizzo di un altro luogo, lo spazio, senza ostacoli^[24]. All'espansione degli spazi digitali deve poter corrispondere anche l'espansione delle potenzialità di sviluppo della personalità dell'uomo.

La sfida ed il compito della Repubblica nel campo dell'istruzione è superare il cd. *digital divide*^[25], la discriminazione informatica dovuta a fattori culturali, economici, tecnici e generazionali «tra una parte della popolazione in grado di sfruttare, almeno parzialmente, le potenzialità offerte dalla rete, ed un'altra parte, che rimane priva degli strumenti per accedervi ed ivi esercitare i diritti e le libertà previste dall'ordinamento, nonché adempiere i doveri che – in modo crescente – non possono prescindere dall'utilizzo dello strumento informatico»^[26].

La *povertà digitale*, qualunque ne sia la causa – insufficienza oggettiva di mezzi, incapacità di utilizzazione degli strumenti digitali, precaria condizione socioeconomica culturale dei soggetti – è un *ostacolo di fatto* che si frappone al pieno sviluppo della persona umana, il bene sostanziale tutelato; sicché anche un atteggiamento meramente omissivo dello Stato sarebbe in contrasto con il precetto costituzionale degli artt. 2 e 3 II co. Cost dal quale discende

^[23] A. D'Andrea, *Diritto all'istruzione e ruolo della Repubblica: qualche puntualizzazione di ordine costituzionale*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, inf. del 20.7.2023.

^[24] Si vedano le osservazioni di G. d'Ippolito, *La tutela dell'effettività dell'accesso ad Internet e della neutralità della rete*, in *Rivista Italiana di Informatica e Diritto*, (sez. ed) M.R. Allegri e P. Marsocci n.2/2021, p.10-21; Id, *Il diritto di accesso ad Internet nell'ordinamento italiano e l'art. 2 della Dichiarazione dei diritti in Internet*, in *Il valore della Carta dei Diritti in Internet*, (ed) A. Alù A, Editoriale Scientifica, Napoli 2020.

^[25] S. Bentivegna, *Disuguaglianze digitali. Le nuove forme di esclusione nella società dell'informazione*, Laterza, Roma-Bari 2009; L. Sartori, *Il divario digitale. Internet e le nuove disuguaglianze sociali*, Il Mulino, Bologna 2006. L. Nannipieri, *La dimensione costituzionale del digital divide. In particolare, gli ostacoli cognitivi alla protezione dell'individuo nello spazio virtuale*, in *Internet e Costituzione*, (ed) M. Nisticò, P. Passaglia, Giappichelli, Torino 2014.

^[26] M.R. Allegri, *Il diritto di accesso: profili costituzionali*, in *Medialaws, Rivista di diritto dei media*, n. 1/2021. pagg. 57 ss.

l'obbligo di regolamentare, con provvedimenti legislativi ed amministrativi, attività concrete indispensabili ad attuare al principio di eguaglianza sostanziale, conferire piena dignità alle potenzialità della persona per favorirne la crescita, l'integrazione e la partecipazione consapevole nel contesto più ampio di sviluppo economico e sociale del Paese.

Il diritto alla connessione digitale, strumentale al diritto all'istruzione^[27], reclama in Italia ancora concreta attuazione. Lo esige l'obbligo costituzionale di evitare fenomeni distorsivi di esclusione di larghe fasce sociali: oggi da un processo culturale formativo, domani dal contesto di partecipazione democratica^[28].

^[27] L. Cuocolo, *Democrazia rappresentativa e sviluppo tecnologico*, in *Rassegna Parlamentare*, Ott.-Dic. 2001; *Id.*, *La qualificazione giuridica dell'accesso a Internet, tra retoriche globali e dimensione sociale*, in *Politica del diritto*, a. XLIII, n. 2-3/2012, pp. 263 ss. E. De Marco, *Accesso alla rete e uguaglianza digitale*, Giuffrè, Milano 2008; G. De Minico, *Internet Regola e anarchia*, Jovene, Napoli 2012; A. Rossetti, *È necessario il diritto all'accesso alla rete?*, in *Il diritto cit*, pp. 89 ss.

^[28] F. Cerquozz, *Diritto di accesso ad Internet e Costituzione* in www.jusinitinere.it, 10/2020, inf. 23.7.2023, sottolinea il doppio ritardo dell'Italia: infrastrutturale (il *digital divide* infrastrutturale) e culturale (*digital divide* cognitivo, cd. analfabetismo informatico), definito persino apartheid digitale. D. Bianchi, *Diritto a Internet nel 5G, danno da digital divide e COVID-19. Quando l'accesso è una questione di vita o di morte sociale*, in www.dirittoegiustizia.it, 2020, inf. 23 luglio 2023. D. De Lungo, *Internet tra democrazia e diritti costituzionali contributo al dibattito sull'educazione alla cittadinanza digitale*, in *Costituzionalismi.it*, 20.2.2019, p 12 ss., inf. 26.7 2023; A. Alù, *Libertà e uguaglianza nell'esercizio dei diritti in Rete*, 13 febbraio 2017, in *Diritto.it*, www.diritto.it, inf 26 luglio 2023.